

Deliberazione 8 settembre 2011 - VIS 83/11

Chiusura del procedimento avviato nei confronti di Rete Morenica S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2010, VIS 43/10

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 settembre 2011

Visti:

- l’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 159/08, recante “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*” (di seguito, RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10.

Fatto

1. Con deliberazione 21 giugno 2010, VIS 43/10, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici imprese di distribuzione di gas, tra le quali Rete Morenica S.r.l. (di seguito, Rete Morenica), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni nell’ambito delle attività relative alla determinazione delle tariffe di distribuzione di gas per l’anno 2009.

2. In particolare, Rete Morenica risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4 della deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09.
3. In data 1 giugno 2011 il Responsabile del procedimento ha inviato all'esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento (prot. 15187).
4. Con nota 14 giugno 2011 (prot. 16141), Rete Morenica ha svolto le proprie argomentazioni difensive.

Valutazione giuridica

5. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009 inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1 della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
6. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09 ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
7. All'esito dell'indagine conoscitiva - chiusa con deliberazione VIS 169/09 - l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'*Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009*", ed in particolare a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità, ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
8. In particolare, l'art. 4 della deliberazione ARG/gas 197/09 ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione richieste di informazioni al fine di verificare la possibilità di riconciliare i dati trasmessi dagli esercenti all'Autorità con il questionario relativo alle tariffe 2009 e i dati riportati nella comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 settembre 2009 (prot. Autorità 74861) sui contributi riconosciuti ai comuni e ai loro consorzi nell'ambito del "Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno" e del "Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord" (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (comma 2), precisando altresì che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri sarebbero state applicate le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 (comma 3).
9. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088) la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a Rete Morenica la detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente alla località Dolcè (VR) - ID Località 5800.

10. Poiché la società Rete Morenica risultava non aver inviato lettera di risposta a detta richiesta, l'Autorità ha avviato il presente procedimento sanzionatorio con delibera VIS 43/10.
11. Con lettera 14 giugno 2011 (prot. Autorità 16141), Rete Morenica ha svolto le proprie argomentazioni difensive, affermando di non aver inviato una puntuale risposta alla richiesta di informazioni 27 gennaio 2010 (prot. 4088), nella convinzione che quanto già precedentemente comunicato sui contributi pubblici percepiti dal comune di Dolcè (email 16 novembre 2009, prot. Autorità 69166, lettera 26 novembre 2009, prot. Autorità 71479) fosse sufficiente a risolvere le incongruenze riscontrate dall'Autorità tra i dati comunicati dall'esercente ai fini della determinazione della tariffa di distribuzione gas 2009 e i dati messi a disposizione dal MEF.
12. In particolare l'esercente deduce: a) di aver inviato agli uffici dell'Autorità con lettera 5 febbraio 2010 (prot. Autorità 5941) una richiesta di chiarimenti avente ad oggetto le tariffe di riferimento approvate con deliberazioni ARG/gas 197/09 e ARG/gas 206/09; b) di aver ricevuto in data 23 febbraio 2010 lettera di risposta da parte degli uffici dell'Autorità (prot. 8377) che comunicava che "le tariffe sono state calcolate sulla base dei soli dati disponibili, relativi alla località di Dolcè. Tali dati sono stati resi disponibili in risposta alle nostre richieste di approfondimento relative ai contributi"
13. Con la stessa nota 14 giugno 2011 (prot. 16141) l'esercente ha poi ricordato di aver informato l'Autorità (con nota 26 novembre 2009 prot. 71479) che il contributo pubblico percepito per località del Comune di Dolcè era pari a (213.272,00 euro) e quindi superiore a quello comunicato all'Autorità dal MEF (208.074,00 euro).
14. Le circostanze dedotte ai precedenti due alinea - ed in particolare la corrispondenza richiamata dall'esercente nella propria memoria difensiva ed intercorsa tra la società e l'Autorità nelle more del termine per la risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità 27 gennaio 2010, prot. 4088 (e cioè la lettera Rete Morenica 5 febbraio 2010, prot. Autorità 5941 e la lettera di risposta dell'Autorità 23 febbraio 2010, prot. 8377) - assumono rilievo in favore dell'esercente.
15. Ed infatti la circostanza che l'Autorità in data 23 febbraio 2010 (prot. 8377) abbia comunicato alla società che le tariffe erano state calcolate sulla base dei dati resi disponibili per la località di Dolcè in risposta alle proprie richieste di approfondimento può aver indotto l'esercente - che aveva peraltro già prima della richiesta di informazioni del 27 gennaio 2010 fornito spiegazioni sulla situazione dei contributi pubblici percepiti dal comune di Dolcè (email 16 novembre 2009, prot. Autorità 69166 e lettera 26 novembre 2009, prot. Autorità 71479) - a ritenere, sia pure erroneamente, di aver già fornito risposte esaustive sulla questione dei contributi pubblici e di non dover pertanto rispondere alla richiesta di informazioni dell'Autorità, quella appunto del 27 gennaio 2010 (prot. Autorità 4088).
16. E ciò anche perché la società aveva evidenziato, già con lettera 26 novembre 2009 (prot. Autorità 71479), di aver ricevuto contributi pubblici maggiori di quelli resi disponibili all'Autorità dal MEF. Il che vale ad escludere che l'iniziale comunicazione del dato non conforme a quello del MEF - ossia il fatto che ha originato la richiesta di informazioni del 27 gennaio 2010 (prot. Autorità 4088) e quindi il presente procedimento sanzionatorio - fosse volta alla realizzazione di un indebito vantaggio economico in favore dell'esercente.

17. Per le ragioni sopra esposte l'errore dedotto dall'esercente risulta scusabile e pertanto la fattispecie di cui all'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 – mancata ottemperanza a richieste di informazioni dell'Autorità – non risulta integrata sotto il profilo soggettivo

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione di cui all'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
2. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Rete Morenica S.r.l., viale dei Cipressi 2, 37069 Villafranca di Verona (VR) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

8 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni